

efficacia a far data dal _____;

E

_____, nato a _____ (____) il _____ - e

residente in _____ (____) – Via _____ N. __, il quale

dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di

_____, e quindi, rappresentante della _____

(la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore

Economico o appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio

n. _____ raccolta n. _____ del dott. _____

iscritto al Collegio Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di

un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata aggiudicata all'Operatore Economico la

fornitura di che trattasi;

- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del

presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e

stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e

formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire il servizio di

manutenzione preventiva e correttiva dell'infrastruttura Data Center di Palmanova, mediante l'utilizzo di tecnici specializzati Schneider Electric, i quali dovranno eseguire i test necessari per verificare il corretto funzionamento del sistema in tutte le modalità previste, al fine di prevenire eventuali problemi prima ancora che si presentino.

Il servizio comprende un'analisi ambientale, al fine di escludere qualsiasi condizione non idonea al corretto funzionamento del sistema, oltre a garantire tempi brevi in caso di manutenzione correttiva. Nel Data Center sono alloggiati i sistemi e le infrastrutture vitali per l'ICT, i dati strategici dell'azienda e i dati necessari al controllo e ottimizzazione del traffico in autostrada e tutte le informazioni riguardanti gli impianti per la gestione dell'esercizio autostradale.

Tra questi si segnalano gli apparati Rete Metro IP, i Pannelli a Messaggio Variabile, le Colonnine SOS, l'impianto TVCC, i Sensori del traffico e i tempi di percorrenza, i Sistemi per il Centro Radio Informativo e tutti i componenti primari del sistema informativo aziendale (server farm, storage, ecc.).

Il Data Center è allestito con 28 armadi, che contengono circa 100 server, 80 apparati di rete e tutti i dispositivi tecnologici a supporto del Centro Radio Informativo. Per la supervisione dell'infrastruttura, è utilizzata la piattaforma di gestione "Struxure Data Center Operation", il sistema di monitoraggio che consente la gestione proattiva di tutte le componenti del sistema.

Impianti Data Center Oggetto della manutenzione:

- n. 28 – Rack - Armadi
- n. 2 - PDPM277H - PDU
- n. 2 - NBRK0201 - NETBOTZ

➤ n. 18 - ACRC103 - INROW RC Cooling System

➤ n. 1 - CDU - Cooling Distribution Unit

➤ n. 7 - KVM -APC 17" Rack LCD Console/LCD Monitor Keyboard
Monitor.

I controlli e le regolazioni da eseguire durante la visita preventiva su sistema
Cooling (n. 18 impianti RC e n. 1 impianto CDU) dovranno essere i seguenti:

1) Controllo Visivo e Ispezione di Sicurezza:

Registrazione delle condizioni ambientali di tutto l'InfraStruXure Cooling.

Annotazione di eventuali anomalie sulla forma e luogo dell'installazione.

- Registrazione del tipo di stanza InfraStruXure Cooling;

- Verifica se la zona è pulita;

- Registrazione temperatura ambientale;

- Verifica se lo spazio è adeguato per il servizio, in conformità con la
guida di riferimento

- d'installazione A PC;

- Controllo che InfraStruxure Cooling sia priva di segni o danni;

- In presenza di ventilatori, verifica che il flusso d'aria sia adeguato ed
il loro funzionamento;

- Elenco di tutte le eventuali anomalie di funzionamento segnalate
circa l'unità.

2) Pulizia:

- Controllo stato dei filtri dell'aria e loro eventuale sostituzione;

- Verifica della pulizia all'interno dell'unità e, se necessario, rimozione
di eventuali residui di polveri o altro materiale;

- Verifica attraverso gli appositi sfiati la presenza di aria nel circuito

idraulico.

3) Controlli Meccanici:

- Controllo ventole dell'unità, cuscinetti e pale del ventilatore;
- Controllo della linea di scarico condensa per verificarne la pulizia e la corretta fluenza;
- Controllo della pompa, scarico acqua per verificare l'assenza di perdite ed il corretto funzionamento;
- Controllo del corretto funzionamento gas di raffreddamento;
- Controllo del sensore di flusso;
- Controllo delle letture dei sensori di temperatura interni all'unità.

4) Controllo Finale:

- Verifica del corretto stato dell'interno ed esterno del sistema per assicurarne l'assenza di residui;
- Controllo ed eventualmente modifica delle regolazioni per ottimizzare il funzionamento del sistema secondo le specifiche del cliente;
- Controllo della revisione dei firmware ed eventuale aggiornamento;
- In caso di guasto delle parti durante la visita in-loco di manutenzione programmata, deve essere compilato il modulo dal FSE ed essere spedito ad APC previa visione dei Sistemi Informativi;
- Garanzia di lasciare il luogo pulito ed ordinato;
- Comunicazione di tutte le operazioni eseguite e delle eventuali modifiche realizzate ai settaggi;
- Predisposizione report di intervento con elenco operazioni effettuate e stato finale dell'apparato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di 36 mesi (trentasei) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

La scrivente Società si riserva il diritto di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria all'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 – SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO

Si precisa che in qualsiasi momento l'eventuale nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare all'affidatario nel contratto. Il subentro non comporterà alcun onere aggiuntivo a favore dell'affidatario, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come

stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € 75.400,00 (settantacinquemilaquattrocento/00) al netto dell'I.V.A., di cui € 00,00 (zero/00) per costi per la sicurezza come da offerta di codesto Operatore Economico dd. 28.06.2017, giusto prot. E/21871.

ART. 5 – PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale posticipata, in base alle attività effettivamente svolte comprovate da un verbale di avanzamento delle prestazioni in esecuzione emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sottoscritto da Codesto Operatore e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero del contratto ed il relativo CIG.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità fiscale e contributiva.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%,

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità. dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso la:

BANCA_____ IBAN _____

Non saranno effettuati i pagamenti su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero del contratto, il relativo CIG dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli sopra riportati.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art.

3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per € 7.540,00 (settemilacinquecento/00) emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ - _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € 7.540,00 (settemilacinquecento/00) è stato ridotto del _____ per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 8 – PENALI

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della prestazione è fissata pari all'1% dell'importo contrattuale, sino ad un massimo del 10%. Qualora la penale dovesse raggiungere il 10% per cento dell'importo contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE

DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106

del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 10 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di

congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni

	occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;	
	• espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali	
	autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il	
	compimento dell'appalto.	
	ART. 13 - NORME DELLA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI	
	VALUTAZIONE DEI RISCHI	
	L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio	
	personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante	
	l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in	
	caso di mancato rispetto dello stesso.	
	L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le	
	prestazioni dell'appalto e ha di conseguenza ritenuto congrui i costi della	
	sicurezza in € 0,00 (zero/00).	
	Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Società,	
	compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore	
	economico, è allegato al presente contratto.	
	È obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima	
	della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.	
	ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE	
	Il personale dell'Operatore Economico dovrà essere munito di apposita	
	tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità	
	del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.	
	I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando	
	presenti nelle sedi ed aree delle Società.	
	ART. 15 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

ART. 17 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena e incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n.3:

- Offerta economica dell'Operatore Economico;
- D.U.V.R.I.;
- Scheda Tecnica.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il p.i. Efrem Zugnaz Responsabile Unico del Procedimento e il sig. Daniele Colauto Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tale soggetto svolgerà tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnato.

ART. 19 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL

	CONTRATTO	
	La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare	
	in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e	
	richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolti. Qualora	
	verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento	
	dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari	
	o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici	
	assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore	
	Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni	
	impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società	
	potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione	
	definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere	
	l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016	
	e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente	
	eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del	
	Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto	
	certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione	
	ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.	
	All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del	
	corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.	
	L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché	
	riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica	
	di conformità assuma carattere definitivo.	
	ART. 20 – MODIFICHE AL CONTRATTO	
	Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art.	
	Pagina 16 di 21	

106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio,

a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 21 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo acquisti@pec.autovie.it

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 26 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico, sig. _____ con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <http://www.autovie.it/Codice-Etico> del “Modello di organizzazione e gestione Aziendale” e del “Codice Etico” adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 21.04.2015, e garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED
APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 2, COMMA 3 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 5
(PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO E
CESSIONE DEI CREDITI), ART. 10 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART.
16 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 21 (CONTESTAZIONI
DELL'APPALTATORE), ART. 23 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
E ARBITRATO).

L'Operatore Economico _____